



ACCORDO

TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO

E

COMUNE DI BENEVENTO

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

**Per la riqualificazione architettonica e funzionale della stazione ferroviaria di
Benevento e delle aree esterne ad essa afferenti**



ACCORDO

TRA

Provincia di Benevento, di seguito più brevemente denominato la “Provincia”, rappresentata da, nato a il, domiciliato, per la carica, in, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....;

E

Comune di Benevento, di seguito più brevemente denominato il “Comune”, rappresentato da On. Mario Clemente Mastella, nato a il, domiciliato, per la carica, in Via Nunziata Palazzo Mosti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco della Città di Benevento

E

Università degli Studi del Sannio, di seguito più brevemente denominato l’“Università”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gerardo Canfora, nato a ... il ..., domiciliato, per la carica, in Piazza Guerrazzi 82100 Benevento (BN), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Rettore dell’Università degli Studi del Sannio

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI - con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del D.lgs. n. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92, CF 01585570581, partita IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI S.p.A.) legalmente rappresentata nel presente atto da _____ nato a _____ il _____ in qualità di Responsabile della Direzione _____, domiciliato per la carica in _____ via _____, giusta la facoltà conferitagli con Procura di Repertorio n. _____ – Raccolta _____ Rogito n. _____ in data _____ del Notaio Dott. _____ di _____ registrato a Roma il _____, che in seguito per brevità sarà chiamata RFI SPA”;



di seguito denominate anche "Parti";

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Benevento e il territorio del Sannio, per il loro valore artistico-culturale, sono considerati poli attrattivi di fondamentale importanza per il territorio campano e la sua economia, ricca di storia e rilevanza urbanistica, con monumenti di valore nazionale come l'Arco di Traiano, il Teatro Romano, la Rocca dei Rettori, il Duomo, il famoso Hortus Conclusus del noto pittore e scultore italiano Domenico Paladino, e anche di carattere internazionale con siti patrimonio dell'UNESCO come la Chiesa di Santa Sofia. Nella provincia inoltre sono presenti ulteriori punti di interesse culturale di fondamentale importanza come la nota Pietrelcina, Sant'Agata de' Goti, e Montesarchio;
2. La città di Benevento e l'intera provincia, saranno interessati da nuove opportunità di collegamento diretto verso nord su Roma, con accesso alla direttrice Alta Velocità Milano – Roma – Napoli tramite l'interscambio ferro – ferro presso la stazione di Napoli Afragola, verso EST con collegamenti su Napoli, Bari, Lecce e Foggia e verso Sud con la velocizzazione della Benevento - Avellino – Salerno;
3. In tale scenario, l'avvicinamento della provincia sannita alle grandi aree metropolitane, migliorerà le condizioni di mobilità dei viaggiatori rafforzando il sistema di connessione intermodale ferro – gomma del territorio, contribuirà inoltre all'aumento dell'accessibilità "capillare" al servizio ferroviario, garantendo un elevato grado di soddisfazione della domanda di trasporto da parte dell'utenza.
4. Il Comune di Benevento, nel rimarcare la necessità che la Città superi la sua attuale condizione di marginalità e di isolamento nel sistema delle comunicazioni stradali e ferroviarie, giudica la realizzazione della linea AV/ AC Napoli -Bari quale opera essenziale e strategica a determinare le condizioni favorevoli affinché Benevento e la sua provincia ritornino a svolgere la funzione di cerniera tra le direttrici di traffico e di sviluppo Nord-Sud



- ed Est-Ovest nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, determinando così un volano naturale di crescita delle attività economiche in generale , del turismo e della cultura in particolare, con una migliore fruizione e valorizzazione dei suoi beni storici artistici e dell'Università del Sannio in particolare;
5. l'Università degli Studi del Sannio, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività dell'ateneo e favorire la mobilità sostenibile del personale e degli studenti, ha interesse a utilizzare spazi ubicati all'interno del perimetro della stazione di Benevento da destinare a residenza universitaria e aule studio.
 6. RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria, è la società del Gruppo FS Italiane cui sono affidate, ai sensi dell'Atto di Concessione con il MIMS, la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura, il coordinamento del processo di allocazione della capacità dell'infrastruttura, l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico, l'assistenza in stazione alle Persone a Ridotta Mobilità in attuazione del Regolamento CE 1371/2007 su "Diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario".
 7. È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dell'attrattività dell'area di stazione.
 8. RFI, coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità definiti dal MIT (cfr Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, Contratto di Programma MIT-RFI), coerentemente declinati nelle politiche di sviluppo dell'offerta (Piano Commerciale) e nella pianificazione pluriennale delle



- iniziative di investimento e gestionali (Piano industriale 2022-2031), è impegnata ad intensificare il dialogo con i principali stakeholder, in primis Istituzioni ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle stazioni i principali sistemi di mobilità collettiva, condivisa e dolce presenti sul territorio e a riqualificare gli spazi con nuovi servizi e funzioni;
9. Per conseguire efficacemente gli obiettivi di Piano Industriale è necessario che i progetti siano sviluppati comprendendo i piazzali antistanti la stazione e le eventuali altre aree limitrofe, sulla base di una pianificazione progettuale che consideri in maniera integrata ambiti ed interventi di competenza RFI, del Comune di riferimento o di altri Enti pubblici eventualmente coinvolti nella gestione del territorio.
 10. Tali spazi possono essere destinatari di finanziamenti pubblici di competenza di RFI, per gli interventi che, in tale ambito, siano volti a migliorare l'accessibilità alla stazione ferroviaria, con conseguente beneficio per gli utenti.
 11. La stazione di Benevento è inserita nel programma degli "Hub urbani del Sud per lo sviluppo della mobilità sostenibile" previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M3.C1, Investimento 1.8, finalizzato allo sviluppo, alla riqualificazione, all'accessibilità e all'efficientamento energetico di singole stazioni, nodi ferroviari che svolgono funzione di Hub della mobilità per garantirne la rinnovata centralità come nodo trasportistico e polo di servizi, con un progetto omogeneo che garantisca coerenza e riconoscibilità, integrato nel contesto urbano di riferimento.
 12. Il programma di cui alla precedente premessa è finalizzato allo sviluppo, alla riqualificazione, all'accessibilità e all'efficientamento energetico di singole stazioni, nodi ferroviari che svolgono funzione di Hub della mobilità per garantirne la rinnovata centralità come nodo trasportistico e polo di servizi, con un progetto omogeneo che garantisca coerenza e riconoscibilità, integrato nel contesto urbano di riferimento;



13. Le opere finanziate nell'ambito del PNRR dovranno essere completate entro il 2026.

CONSIDERATO CHE

1. In data 12 febbraio 2020 è stato siglato un Protocollo d'intesa tra RFI, Regione Campania e Comune di Benevento per individuare il programma complessivo degli interventi e le modalità attuative per riqualificare la stazione ferroviaria di Benevento, il piazzale antistante, le aree limitrofe e la soppressione di passaggi a livello posti in prossimità della stazione (Allegato C);
2. Il Protocollo ha impegnato, tra l'altro, Regione, Comune e RFI a costituire un Tavolo Tecnico per eseguire, in forma coordinata e condivisa, studi di inquadramento ed analisi, trasportistiche, urbanistiche e tecniche, finalizzate a definire il programma complessivo degli interventi per la riqualificazione strutturale, architettonica e funzionale del fabbricato viaggiatori di stazione, compresa la riqualificazione del piazzale antistante la stazione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi e del sistema complessivo di accessibilità multimodale al servizio ferroviario, nonché lo studio delle opere sostitutive dei passaggi a livello.
3. Le aree oggetto del presente Accordo sono di proprietà per quota parte del Comune e per quota parte di RFI, come evidenziato nell'allegato elaborato grafico (Allegato A).
4. Relativamente all'ambito del piazzale esterno della stazione di Benevento, i rapporti con l'Amministrazione sono regolati dalla Convenzione tra RFI e Comune siglato il 27/07/1925, Rep. 10002 e registrato a Benevento, il 27/07/1925 (Allegato D).
5. Il Comune di Benevento e la Provincia di Benevento intendono inserire un'opera d'arte simbolo della cultura e dell'identità della città di Benevento nel piazzale esterno della stazione.
6. All'esito della condivisione del programma complessivo degli interventi ed in coerenza con lo stesso, RFI ha sviluppato il progetto del nuovo Hub di Benevento, con interventi di



- riqualificazione architettonica e strutturale del FV, anche in relazione ai necessari interventi di miglioramento sismico, e di rifunzionalizzazione del piazzale antistante.
7. Nell'ambito dei *“Progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici nonché' alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati”*, il Comune di Benevento ha individuato una proposta progettuale per la riorganizzazione del sistema della mobilità nell'ambito della stazione ferroviaria, con la realizzazione di un manufatto multipiano che include la duplice funzione di terminal per autobus extraurbani e di parcheggio per autovetture di lunga sosta.
 8. Nell'ambito del medesimo Tavolo Tecnico, intercettando potenzialità ed esigenze del territorio, è emersa l'opportunità di utilizzare parte degli spazi di stazione liberati dalle funzioni ferroviarie e non più utilizzati, per residenze e servizi a favore dell'utenza universitaria ed è stata individuata l'Università del Sannio quale stakeholder di riferimento.
 9. Il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e, pertanto, le Parti, tramite il presente Accordo, intendono definire gli obblighi e le responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e al rispettivo contributo.
 10. L'Art.15 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevede che, anche al di fuori dalle ipotesi previste dall' art. 14, le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto delle disposizioni previste dall' art. 11;

Il Comune ha approvato lo schema del presente Accordo condel

La Provincia ha approvato lo schema del presente Accordo condel

l'Università ha approvato lo schema del presente Accordo con ...del....

Tutto ciò premesso, considerato e preso atto, le Parti

STIPULANO QUANTO SEGUE



ART. 1

Premesse ed Allegati

Le premesse, il considerato e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dell'Accordo i seguenti allegati:

- Allegato A: aree oggetto di intervento con delimitazione delle proprietà.
- Allegato B: Book degli interventi con l'individuazione delle funzioni come da Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.
- Allegato C: Protocollo d'intesa tra RFI e il comune di Benevento (del 12 febbraio 2020).
- Allegato D: Convenzione tra RFI e Comune di Benevento (Rep. 10002 del 1925).
- Allegato E: Relazione Acustica.

ART. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di definire gli impegni e gli obblighi tra le Parti finalizzati ad attuare il programma complessivo degli interventi individuati dalle Parti nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui alle premesse e al considerato per riqualificare la stazione ferroviaria Benevento ed il suo ambito di inserimento, e per garantirne il pieno sviluppo come nodo trasportistico della stazione nell'ambito del sistema di mobilità sul territorio e come polo di attrazione dei servizi, connessi e non al viaggio.
2. Finalità degli interventi sarà coniugare, in maniera organica e condivisa tra le Parti, i seguenti obiettivi programmatici:



- miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione, rafforzandone il ruolo di centralità rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, che incentivi gli spostamenti con mezzi pubblici sul territorio, anche in chiave di sostenibilità ambientale;
 - miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione e più in generale del contesto di inserimento, nonché miglioramento del decoro urbano;
 - miglioramento dell'attrattività della stazione ferroviaria, con l'inserimento di nuovi servizi e funzioni;
 - incremento dell'attrattività dell'Università di Benevento e favorire la mobilità sostenibile del personale e degli studenti;
 - promozione della riqualificazione funzionale di aree e fabbricati esistenti, anche mediante iniziative di carattere culturale, educativo e sociale.
3. Per conseguire tali obiettivi programmatici, è stato condiviso tra le Parti un approccio progettuale che garantisca in forma integrata la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono oggetto del presente Accordo:

A. Interventi sulle aree esterne del piazzale antistante la stazione:

- i. Riqualificazione architettonica e riordino degli spazi dedicati all'intermodalità e dei percorsi carrabili, a favore di una maggiore pedonalità e fruibilità da parte dei cittadini, per restituire alla stazione un ruolo di centralità urbana dell'area pedonale per garantire una migliore accessibilità agli utenti e riorganizzazione della viabilità, identificando gli spazi dedicati al K&R, alla sosta temporanea di taxi e le zone



destinate a parcheggio pubblico gratuito, privilegiando la mobilità dolce e i percorsi pedonali in continuità con i tratti esistenti.

- ii. Inserimento di un'opera d'arte nel piazzale antistante la stazione, simbolo dell'identità e della cultura della città di Benevento.
- iii. Nuovo manufatto multipiano nell'area esterna afferente alla stazione ferroviaria, che assolva alla duplice funzione di terminal per autobus extraurbani e di parcheggio per autovetture di lunga sosta.

B. Interventi sul fabbricato viaggiatori:

- i. Riqualificazione strutturale del fabbricato viaggiatori, in ottemperanza agli obblighi di legge, anche in termini di risposta sismica delle strutture;
- ii. Riqualificazione architettonica e funzionale del Fabbricato Viaggiatori attraverso interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione degli spazi interni, perseguendo anche l'obiettivo di recuperare gli elementi architettonici caratteristici dell'edificio soggetto a vincolo monumentale;
- iii. Interventi di risistemazione, completamento e adeguamento delle banchine, delle pensiline e del sottopasso.

ART. 3

Impegno dei soggetti firmatari

Le Parti riconoscono che la riqualificazione della stazione ferroviaria di Benevento e degli spazi connessi potrà avvenire per fasi successive e, nell'ambito di ciascuna fase, per stralci funzionali coerenti con lo schema allegato B al presente Accordo.

Le Parti condividono che le pattuizioni, già regolate dalla Convenzione tra RFI e Comune, Allegato D, saranno aggiornate in funzione delle modifiche all'assetto delle aree oggetto delle stesse, risultante



dall'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo interessanti il piazzale di Stazione entro la conclusione dei lavori.

Nell'ottica della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, le Parti si impegnano reciprocamente come segue:

1. RFI si impegna a:

- finanziare, progettare ed attuare tutti gli interventi previsti all'Art. 2 punto 3.B, ricadenti in area di proprietà RFI, e più nello specifico costituiti dalla riqualificazione strutturale, architettonica e funzionale del Fabbricato Viaggiatori e interventi di adeguamento sul sottopasso, sui marciapiedi e pensiline, sopra descritti;
- cofinanziare, progettare e realizzare tutti gli interventi dettagliati all'Art.2 punto 3.A. lettera i) ricadenti sia in aree di proprietà di RFI sia in aree di proprietà del Comune, e più nel dettaglio rappresentati dalla riconfigurazione delle aree esterne del piazzale antistante la stazione, al fine di garantire gli obiettivi programmatici di accessibilità e miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità della stazione;
- consegnare all' Università del Sannio gli spazi riqualificati ubicati all'interno della stazione di Benevento, meglio definiti nell'Allegato B, per destinarli a residenza universitaria, aule studio, spazi polifunzionali a servizio dell'utenza universitaria, e gestirli secondo le modalità definite in uno specifico atto da stipularsi con l'Università del Sannio.

2. Il Comune si impegna a:

- Cofinanziare tutti gli interventi dettagliati all'Art.2 punto 3.A. lettera i) ricadenti sia in aree di proprietà di RFI sia in aree di proprietà del Comune, e più nel dettaglio rappresentati dalla riconfigurazione delle aree esterne del piazzale antistante la stazione, al fine di garantire gli obiettivi programmatici di accessibilità e miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità della stazione;
- cofinanziare con la Provincia ed eseguire l'intervento dettagliato all'Art.2 punto 3.A. lettera ii);



- finanziare, pianificare la progettazione ed eseguire la realizzazione del manufatto multipiano nell'area esterna afferente la stazione ferroviaria di cui all'Art.2 punto 3.A. lettera iii), in coerenza con l'intervento di RFI sul piazzale esterno;
- consentire l'esecuzione di tutti i lavori da parte di RFI sulle aree di proprietà comunale, rendendo disponibili le stesse per tutta la durata dei lavori;
- garantire il ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto dei termini e dei tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi e a rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
- porre in atto interventi e azioni di propria competenza, necessari a conseguire gli obiettivi descritti nel presente Accordo;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
- promuovere e coordinare gli incontri con la Regione e gli altri Enti coinvolti per il completo ed efficace conseguimento degli obiettivi previsti ed in particolare per garantire un'offerta di mobilità multimodale coordinata con l'offerta ferroviaria, compresa l'implementazione di un sistema di informazione integrato;
- supportare RFI nell'efficiente rifunionalizzazione dell'intera area per l'individuazione di attività e servizi, connessi al viaggio e non, volti a valorizzare il potenziale strategico della stazione, arricchendola di funzioni che la integrino con i rinnovati spazi e tessuti urbani circostanti;
- al termine dei lavori eseguiti, il Comune si impegna, a proprie totali cure, spese e responsabilità, all'accurata manutenzione, all'irrigazione ed alla pulizia delle aree del piazzale di stazione nonché di tutte le relative vie di accesso e a procedere, d'intesa con RFI, al rinnovo della Convenzione di cui all'Allegato D. Inoltre, il Comune si impegna a redigere un Piano della Manutenzione per tutte le suddette aree, da condividere preliminarmente con



RFI, che dovrà essere presentato contestualmente alla redazione degli elaborati progettuali oggetto del presente Accordo, di durata non inferiore a 3 anni. Il Piano della manutenzione si considererà tacitamente rinnovato se non viene presentato un aggiornamento;

3. La Provincia si impegna a:

- cofinanziare con il Comune l'intervento dettagliato all'Art.2 punto 3.A. lettera ii).

4. L'Università si impegna a:

- prendere in consegna gli spazi riqualificati ubicati all'interno della stazione di Benevento, meglio definiti nell'Allegato B, per destinarli a residenza universitaria, aule studio, spazi polifunzionali a servizio dell'utenza universitaria, e gestirli secondo le modalità definite in uno specifico atto da stipularsi con RFI;
- Garantire al termine dei lavori eseguiti, a proprie totali cure, spese e responsabilità, la manutenzione ordinaria ed il mantenimento del decoro degli spazi individuati nell'Allegato B, secondo le modalità definite in uno specifico atto da stipularsi con RFI.

5. Prima della conclusione dei lavori, RFI e l'Università si impegnano ad addivenire ad uno specifico atto che dettagli le modalità di presa in carico da parte dell'Università degli spazi di stazione riqualificati a seguito dell'intervento complessivo in essere sul Fabbricato Viaggiatori e di conduzione degli stessi con le finalità descritte nel presente Accordo.

6. Al fine di garantire le finalità del presente Accordo, RFI e l'Università si impegnano sin d'ora a formalizzare l'atto sopra richiamato con la previsione di un canone di locazione calmierato, interamente a carico dell'Università, da aggiornare annualmente all'adeguamento ISTAT, pari alla metà dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) di riferimento al momento della stipula dell'atto, oltre I.V.A. ed oneri accessori, per una durata contrattuale di 9+9 anni.

7. RFI dà atto che gli alloggi, le aule studio, gli spazi polifunzionali a servizio dell'utenza universitaria sono in ambito ferroviario e che il clima acustico e l'impatto vibrazionale sono stati



oggetto di verifica e sono state adottate le misure necessarie per il rispetto dei limiti di legge, così come dettagliatamente relazionato nell'Allegato "E" al presente Accordo. L'Università del Sannio dichiara sin da ora di aver preso visione ed accettare i contenuti e le conclusioni di cui all'Allegato "E". Il contenuto di tale documentazione dovrà essere reso noto, mediante opportune e consentite modalità, agli utenti universitari interessati, a vario titolo, agli spazi messi a disposizione da RFI.

8. L'Università del Sannio si impegna a prevedere nei contratti con gli studenti una apposita clausola di:
 - i. accettazione dell'alloggio nello stato di fatto e di diritto al momento della consegna, come risultante dalla documentazione ritenuta all'uopo necessaria;
 - ii. di espressa presa d'atto che è stato realizzato ed individuato, come da Allegato "E", ogni possibile intervento relativo al clima acustico e vibrazionale.
9. Le parti danno atto che qualora dovessero pervenire richieste di risarcimento conseguenti all'utilizzo degli alloggi, delle aule studio e degli spazi polifunzionali a servizio dell'utenza universitaria da parte degli aventi diritto, rinunciano fin da ora a pretese reciproche, impegnandosi a negoziare secondo buona fede lo scioglimento dei rapporti in essere tra le stesse.
10. Al termine dei lavori eseguiti il Comune ed RFI si impegnano sin d'ora ad addivenire a una specifica convenzione che, annullando e sostituendo la convenzione esistente riferita al solo piazzale (Allegato D), dettagli la presa in carico da parte del Comune della gestione e manutenzione delle aree riqualificate e le relative modalità di conduzione, estendendo il perimetro di convenzione a tutte le predette aree di proprietà di RFI non più strumentali all'esercizio ferroviario oggetto degli interventi di riqualificazione.



ART. 4

Referenti

Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Accordo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari del presente Accordo le seguenti figure:

- a) Per la Provincia: _____
- b) Per il Comune: _____
- c) Per RFI: Architetto Antonello Martino, Responsabile della UO Ingegneria e Investimenti, Direzione Stazioni.
- d) Per l'Università _____

ART. 5

Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi

Il Finanziamento degli interventi previsti all'art.2 punto 3A, lettera i) del presente Accordo, pari a € 2.000.000,00, è assicurato con il concorso finanziato di RFI e del Comune di Benevento, nei termini di seguito indicati:

A. € 1.900.000,00 a carico di RFI, da finanziare con il Contratto di Programma RFI-MIT, per gli interventi previsti ricadenti sia in aree di proprietà RFI, che in aree di proprietà del Comune;

B. € 100.000,00 a carico del Comune di Benevento, per gli interventi ricadenti in aree di proprietà del Comune;

La quota a carico del Comune sarà trasferita a RFI come segue:

1. il 40 % (pari a € 40.000,00) del contributo a titolo di anticipo entro 30 giorni dall'inizio dei lavori; a tal fine RFI dovrà dare formale comunicazione al Comune contribuente della data di



- inizio lavori;
2. il 30 % (pari a € 30.000,00) del contributo a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della documentazione attestante la contabilizzazione di almeno il 40 % dei lavori;
 3. il restante 30% (pari a € 30.000,00) a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione del collaudo da parte di RFI.

Le somme erogate dovranno essere accreditate a favore di RFI S.p.A. sul seguente conto corrente bancario: INTESA SANPAOLO IT57I0306905000100000061411 (con l'obbligo del contribuente di riportare nella causale del bonifico il numero di CODOP che le verrà assegnato e comunicato dopo la stipula).

La somme erogate dal Comune dovranno essere accreditate a favore di RFI S.p.A. sul predetto conto corrente bancario, nelle modalità suddette, pena la risoluzione del presente Accordo ex art. 1456 c.c.

Laddove nel corso dello svolgimento delle attività progettuali ovvero realizzative, si rendessero necessarie modifiche con incrementi di costo degli interventi, e risultando, dunque, necessario reperire ulteriori risorse al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi individuati, le Parti si impegnano, secondo buona fede, sin da ora, a ridefinire gli impegni finalizzati alla realizzazione dell'Intervento.

ART. 6

Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività descritte nell'Art. 2. e comunque fino alla stipula dell'atto di cui all'Art.3 punto 5 tra RFI e l'Università di Benevento, che dettagli le modalità di presa in carico da parte dell'Università spazi ubicati all'interno del perimetro della stazione di Benevento da destinare a residenza universitaria e aule studio, nonché fino alla consegna del piazzale antistante la stazione.



ART. 8

Diffusione dei contenuti dell'Accordo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente Accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative vigenti di approvazione degli atti e di accesso ai medesimi secondo l'ordinamento proprio dei firmatari del presente:-

ART. 9

Effetti giuridici, modifiche e controversie

Le Parti si impegnano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e a non dare corso ad atti successivi tali da ostacolare o contrastare l'attuazione dello stesso.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma

ART. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 11

Trattamento Dati Personali

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, carta d'identità, CID (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).



I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto

Per RFI:

Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per il Comune:

Titolare del Trattamento è il Comune di XX, rappresentato da _____, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Per la Provincia:

Titolare del Trattamento è la Provincia di XX, rappresentato da _____, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Per l'Università:

Titolare del Trattamento è il Comune di XX, rappresentato da _____, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ART. 12

Codice Etico Modelli 231 Anti-Bribery Management System

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001. Inoltre, le Parti si impegnano -per sé e, ai sensi dell'art.1381 c.c., per i propri dipendenti ed eventuali collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del Accordo - a svolgere le attività oggetto del presente accordo in modo che ciascuna Parte possa adempiere agli obblighi previsti nel Modello adottato, nonché ad improntare il proprio comportamento alla più stretta osservanza dei principi etico-comportamentali contenuti, rispettivamente:



per RFI nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, pubblicati all'indirizzo <https://www.rfi.it>;

Per Comune di Benevento _____

Le Parti dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati i propri modelli e codici per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Tali documenti di ciascuna Parte, che le altre Parti dichiarano di aver letto e compreso e rispettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche se non materialmente allegati.

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti modelli, codici e politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Accordo e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro od altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte informerà tempestivamente RFI di ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico e/o del Sistema Antibribery Management System tramite i seguenti canali:

- posta ordinaria: RFI S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, ovvero Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma;

- posta elettronica: comitatoeticoRFI@rfi.it, ovvero org.vig@rfi.it;

e fornirà la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto da RFI in riferimento a tale violazione.

Comune di Benevento _____

Fermo quanto stabilito ai precedenti punti, le Parti si impegnano ad agire in modo da rispettare



la normativa anti-corruzione o concussione applicabile (“Leggi Anti-corruzione”, per tali intendendosi se e in quanto applicabili, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili (ii) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti applicabili e; (iv) principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione. Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono per sé e – ai sensi dell’art.1381 c.c. - per i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Accordo che non pagheranno offriranno, prometteranno o concederanno denaro o beni di valore - né direttamente, né indirettamente a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un’impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell’adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa per sé e/o per l’altra Parte in violazione delle Leggi Anticorruzione.

Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti dai sopra citati codici etici e norme richiamate, nonché degli obblighi dichiarazioni e garanzie che precedono costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatti ovviamente salvi a carico della Parte non adempiente gli obblighi di risarcimento, nell’ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D.Lgs. n. 231/2001.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, _____



Provincia di Benevento _____

Comune di Benevento _____

Università degli Studi del Sannio _____

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. _____